

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## POLITICI E COSTRUZIONI N. 93 DEL 30/10/2007

**Oggetto: DL 159/07 sugli interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale: licenziato dal Senato il decreto d'urgenza del Governo.**

**L'Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento che ``accompagna`` la legge finanziaria 2008. Introdotta, tra l'altro, la norma sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano ``Contratti di quartiere II`` con la quale si ridistribuiscono le risorse di cui all'art. 18 del DL 152/91, destinate ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.**

L'Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il decreto legge 159/07 su ``Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale`` (DDL 1819/S, Relatore il Sen. Natale Ripamonti del Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani) che è stato varato dal Governo unitamente al disegno di legge finanziaria per il 2008.

Nel corso dell'esame sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al testo originario.

In particolare è stata introdotta una disposizione aggiuntiva in tema di **refinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano ``Contratti di quartiere II``** con la quale si dispone che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di cui all'art. 18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522/01, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo urbano denominato ``Contratti di quartiere II``. Viene, altresì, precisato che nell'ambito di tali risorse, una quota fino a 60 milioni di euro deve essere destinata alla prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone sismiche colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della Provincia di Foggia e in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, di cui al comma 1008, dell'art. 1 della L. 296/06 (finanziaria 2007), da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

La norma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle Infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

Viene, altresì, previsto che il Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui sopra in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture ai fini del finanziamento delle iniziative sopra menzionate. Al riguardo, viene, infine, precisato che le Regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di Contratti di quartiere II già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare tali risorse per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei Contratti di quartiere II che saranno individuati con il suddetto decreto del Ministro delle Infrastrutture.

È stata, altresì, inserita una norma aggiuntiva in materia di **fondo rotativo per infrastrutture strategiche** con la quale vengono apportate alcune modifiche all'art. 1, comma 355 della L. 311/04 (finanziaria 2005) sulla ripartizione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Al riguardo vengono aggiunte alla lista dei progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'ammissione al finanziamento, le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla L. 443/01 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.

In relazione al decreto attuativo concernente le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357 dell'art. 1, della L. 311/04) viene specificato che tale decreto di natura non regolamentare, relativamente agli interventi di cui sopra, è emanato dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

In materia di **interventi nella Regione Friuli-Venezia Giulia** viene previsto che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 225/92 relativa alle attività e ai compiti di protezione civile, come determinata dalla tabella C della L. 296/06 (finanziaria 2007) si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di 138 milioni di euro da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della L. 388/00 (finanziaria 2001). Viene, altresì, precisato che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.

Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nel bacino del fiume Aterno-Pescara, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, viene inserita una norma che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2007.

In relazione ai **fabbricati rurali** vengono apportate modifiche all'art. 9 del DL 557/93, convertito dalla L. 133/94, relativo all'istituzione del catasto dei fabbricati e, in particolare, vengono rivisti i requisiti che i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali.

In materia di **imprenditoria femminile** viene introdotta una disposizione aggiuntiva con la quale si prevede che nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie

imprese femminili, il decreto viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità .

Numerose sono state le modifiche apportate alle norme del decreto legge.

In particolare, è stata rivista la norma sul **programma straordinario di edilizia residenziale pubblica**.

Al riguardo, il programma suddetto viene finanziato nel limite di 550 milioni di euro annui ed è finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi da destinarsi prioritariamente alle giovani coppie a basso reddito e ai conduttori con reddito annuo complessivo familiare inferiore ai 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, sottoposti a procedure esecutive di sfratto per finita locazione, di cui alla legge 9/07.

In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui sopra deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

Il programma è specificatamente diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle Regioni e Province autonome sulla base di appositi elenchi, trasmessi dalle Regioni stesse al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro della Solidarietà sociale, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, di interventi immediatamente realizzabili, con riferimento, in particolare a quelli compresi nel piano straordinario articolato in tre annualità previsto dalla L.9/07 ed in relazione alle priorità definite dal tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti.

Gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili saranno individuati, sulla base degli elenchi suddetti, con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/97. Il decreto del Ministro definirà, inoltre, le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai Comuni e agli IACP comunque denominati, ovvero trasferiti in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione la ripartizione dei finanziamenti dovrà garantire un'equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna Regione siano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse suddette, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le Regioni e le Province autonome.

L'1 per cento del finanziamento sarà, infine, destinato all'Osservatorio nazionale e agli Osservatori regionali per le politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie a per la programmazione degli interventi edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni, Un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1, dell'art. 4, della L. 9/07, sentita la Conferenza Unificata, definirà la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze ed osservatori realizzati anche a livello regionale.

Sono state apportate a questa norma due disposizioni aggiuntive. La prima prevede l'obbligo per tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare attraverso un sistema di banche dati consultabile via Internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente.

Con la seconda viene stanziata, per l'anno 2007, la somma di 50 milioni di euro per la **prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della Provincia di Foggia e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia**, cui all'art. 1, comma 1008 della L. 296/06 (finanziaria 2007), da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

È stata, inoltre, riscritta la norma sulla realizzazione del Sistema Alta Velocità/Alta Capacità ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). L'originaria previsione è stata sostituita dalla nuova norma sulla **destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria**.

Viene previsto, per la realizzazione di quest'ultima, che con delibera CIPE, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con i Ministri dei Trasporti e dell'Economia e delle finanze, venga determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti del 21 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000) che concorrerà alla copertura dei costi di investimento della infrastruttura suddetta. Viene, altresì, precisato che la delibera definirà anche criteri e modalità attuative del procedimento.

Modifiche ha subito la norma relativa agli **interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia ed il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello stretto di Messina**.

Al riguardo, vengono stanziati, per il 2007: 12 milioni di euro per il potenziamento del trasporto delle merci marittime da e per la Sicilia e per la realizzazione di interventi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali; 7 milioni di euro per la realizzazione di interventi e la messa insicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria della autostrada A3; 40 milioni di euro per il potenziamento del trasporto ferroviario sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e per il collegamento con l'aeroporto; 40 milioni di euro, finalizzati, tra l'altro, all'adeguamento dei pontili e relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali.

Gli interventi e la ripartizione delle risorse suddette saranno definiti con decreto del Ministro dei Trasporti e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'art. 57, comma 2, ovvero di cui all'art. 221, comma 1, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sentite le competenti commissioni parlamentari.

Viene, altresì, assegnato, per l'adeguamento e la stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra Messina, Reggio Calabria e Villa S.Giovanni, un contributo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi anche questo con decreto del Ministro dei Trasporti sentite le Regioni interessate e le competenti commissioni parlamentari.

Ulteriori modifiche sono state previste alla norma che rivede l'art. 6 del DL 81/07, convertito dalla L. 127/07, sull'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in luogo del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio

economiche delle zone confinanti tra le Regioni, del **Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate** confinanti con le Regioni a Statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro (originariamente 20). Le modalità di erogazione del Fondo predetto sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo è volto a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a Statuto speciale, individuati sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale, sentite le Regioni interessate. In corso di esame è stato, altresì, precisato che tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti.

Rivista anche la disposizione concernente l'attuazione del **programma di interventi e iniziative** dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali funzionali alle celebrazioni per il **150° anniversario dell'Unità d'Italia**. Al riguardo, il Comitato dei Ministri denominato "150 anni dell'Unità d'Italia" definisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto, le attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 24 aprile 2007, ed in particolare:

- la realizzazione e il completamento di interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico nonché di una serie di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle città più significative per il processo unitario italiano;
- la definizione dei piani economici relativi agli interventi, sia attraverso strumenti di cofinanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio (in primo luogo dai Comuni e dalle Regioni), sia mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

Per la realizzazione dei predetti interventi, opere e iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro (originariamente 150) per l'anno 2007.

Per quanto concerne l'**ambiente**, viene previsto, per l'anno 2007, al fine di attuare programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, un contributo straordinario di 20 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalità e criteri di utilizzazione delle somme stanziare. Viene precisato, inoltre, che i nuovi interventi pubblici volti a raggiungere gli obiettivi indicati nel Protocollo di Kyoto, devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Viene, altresì, previsto che il Ministro dell'ambiente presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui sopra.

A tal proposito, il Governo, ogni anno inserisce nel DPEF, un documento di aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo.

In materia di ambiente viene prevista la concessione, per l'anno 2007, al Ministero dell'Ambiente di un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga.

Viene, altresì, precisato che con decreto del Ministro dell'Ambiente sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le Regioni interessate.

Viene, altresì, sostituito il comma 382, dell'art. 1, della L. 296/06 (finanziaria 2007) con una serie di nuove disposizioni (commi da 382 a 382 septies). Viene disposta, tra l'altro, l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, ai sensi del D.Lgs. 102/05 in materia di Regolazioni dei mercati agroalimentari, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle suddette fonti è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi per un periodo di quindici anni. Altre disposizioni prevedono norme sul rilascio dei suddetti certificati verdi e sul periodo del loro riconoscimento.

Con altra norma viene previsto che fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della L. 308/04 integrative e correttive del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente) contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati, al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque.

Relativamente alle procedure di affidamento di cui sopra, viene precisato che nell'ambito delle stesse sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fatte salve le concessioni già affidate. Viene, altresì, previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità del rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

Tra le norme confermate, si segnalano le seguenti:

- la prosecuzione delle opere sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste nel contratto di programma 2007-2011 parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e la Rete Ferroviaria italiana SpA, un contributo di 800 milioni di euro per il 2007, nonché, per assicurare la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete, un ulteriore contributo 235 milioni di euro.

Altra autorizzazione di spesa, per un importo di 215 milioni di euro, riguarda i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 tra Ministero delle Infrastrutture ed ANAS SpA.:

- la costituzione, tramite l'Agenzia del Demanio, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e della Solidarietà sociale, di una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità suddette è prevista l'autorizzazione, per l'anno 2007, della spesa massima di 150 milioni di euro;

- finanziamenti per interventi vari sul territorio ed, in particolare, per il 2007, viene autorizzata la spesa di 170 milioni per il

proseguimento della realizzazione del sistema MOSE per la salvaguardia di Venezia; per la Liguria, viene disposta un' autorizzazione di spesa di 10 milioni per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e attività industriali ad alta tecnologia da realizzarsi nell' area di Erzelli, nel Comune di Genova, nonché la stabilizzazione delle risorse previste dalla legge 296/07 (finanziaria 2007) per gli interventi infrastrutturali nella regione di interesse nazionale; per il Friuli Venezia Giulia, sono previsti 65 milioni di euro per il collegamento veloce tra l' Autostrada A4 e l' area della zona produttiva nel Comune di Manzano e 15 milioni di euro per far fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all' evento calamitoso del maggio 2007;

- l' agevolazione del credito per l' impiantistica sportiva, in merito a cui si prevede, anche al fine di realizzare il programma straordinario di cui all' art. 11 del DL 8/07, convertito dalla L. 41/07, l' assegnazione di 20 milioni di euro per l' anno 2007 all' Istituto per il credito sportivo. I criteri per la concessione del credito sono determinati con decreto del Ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze;

- l' integrazione del finanziamento, per l' anno 2007, di 25 milioni di euro per la realizzazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all' art. 1, comma 1259, della L. 296/06;

- la modifica della norma contenuta nella legge 296/06, comma 868, in materia di danno ambientale, con la previsione della predisposizione di un piano per la riassegnazione al Ministero dell' Ambiente delle somme da versare allo Stato a titolo di danno ambientale, a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2001, 2005 e 2006;

- l' abrogazione dei commi 101, 102 e 103 dell' art. 1, della L. 296/06, che introducevano determinati obblighi per le persone sia fisiche, sia giuridiche, in merito all' indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati riguardanti gli immobili e l' ICI;

- la semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti nell' elenco 1 della legge 296/06, finanziati dal Fondo istituito presso l' INPS per l' erogazione del TFR versato a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle imprese che occupano più di cinquanta dipendenti (previsto dall' art.1, comma 755, della L.296/06). Tra gli interventi ammessi al finanziamento sono compresi, in particolare, il sistema alta velocità /alta capacità, il Fondo per la promozione della nuova edilizia ad alta efficienza energetica, il Fondo per l' insediamento di infrastrutture strategiche energetiche, nonché i nuovi investimenti ANAS

Al riguardo, per garantire la tempestiva attivazione del finanziamento degli stessi, viene autorizzato, per il 2007, l' utilizzo di una parte delle quote accantonate nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all' ottanta per cento di quello determinato complessivamente nell' elenco medesimo. Per gli anni 2008 e 2009, la percentuale di utilizzo è prevista al settanta per cento;

Ulteriori norme contenute nel decreto legge riguardano, infine, gli enti previdenziali pubblici che, nell' ultimo trimestre del 2007 possono attivare obbligazioni giuridicamente perfezionate solo nei casi in cui diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007; misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito; l' estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di Province e Comuni, mediante contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009, fino ad un importo di 30 milioni annui, a valere sul Fondo ordinario di cui al DLgs 504/92 (art.34, comma 1); l' attuazione, per il triennio 2008-2010, della norma sul sostegno ai progetti di ricerca finanziati dal Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all' art.1, commi 870 e seguenti della L.296/07, tramite decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Università e della Ricerca.

Per i precedenti vedi la notizia di [Politici e Costruzioni](#) dell' 8 ottobre 2007, n.90.

Testo del decreto legge con le modifiche apportate dal Senato, inviato alla seconda lettura della Camera dei Deputati ([DDL 1819/S](#))